Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 4 giugno 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 9 marzo 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1966 registro n. 19 Esercito, foglio n. 135

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

FINOCCHIARO Egidio, nato a Librizzi (Messina) il 13 marzo 1912, sottotenente medico cpl. 79° Reggimento fanteria. — Ufficiale medico di battaglione, in più giorni di aspri e sanguinosi combattimenti, assolveva con grande dedizione la sua opera, dando prova di capacità e coraggio. In precaria e difficile situazione, chiedeva di seguire un reparto di formazione incaricato di riconquistare una posizione avanzata, distinguendosi per serenità e sprezzo del pericolo nell'adempimento del suo delicato compito. — Fronte Russo, Don-Tereschovo-Krasnorovoha, 1°-19 dicembre 1942.

(3474)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1966, n. 326.

Istituzione di un posto di professore universitario di ruolo riservato all'insegnamento di Filologia dantesca presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1965-66, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni, è incrementato di un posto di professore, che è assegnato alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze per l'insegnamento di Filologia dantesca.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 5.520.000 annue, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2372, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° giugno 1966, n. 327.

Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.

Art. 2.

All'onere di lire 270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 328.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dei monti Lattari ricadente nelle provincie di Napoli e Salerno quale ampliamento del comprensorio della Costiera amalfitana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Napoli e Salerno in data 12 ottobre 1963 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dei monti Lattari in provincia di Napoli e Salerno, esteso per ha. 7362, quale ampliamento del preesistente comprensorio della Costiera amalfitana;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 529 in data 10 marzo 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 127028 in data 4 giugno 1965 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei monti Lattari, esteso per ha. 7.362, ricadente nelle provincie di Napoli e Salerno, delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio della Costiera amalfitana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **329.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 566 del 7 dicembre 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa ha stabilito di acquistare dai coniugi Emilio e Beatrice Riva Ha. 20.77.50 di terreno, facente parte di un esteso appezzamento situato nel comprensorio della zona industriale di Livorno, allo scopo di favorire la installazione di imprese industriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è autorizzata ad acquistare dai signori Emilio Riva e Beatrice Donato in Riva, coniugi, Ha. 20.77.50 di terreno, facenti parte dei 93,47 circa, iscritti nel catasto rustico del comune di Livorno alla partita n. 4816, alle condizioni previste nella deliberazione n. 566 del 7 dicembre 1965, e cioè al prezzo di L. 212.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **330.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in Desenzano del Garda (Brescia).

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 21 aprile 1965, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 30 luglio 1965 e 13 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in Desenzano del Garda (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera (M.C.) « Saetta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motocannoniera (M.C.) « Saetta » viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 25 aprile 1966.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1966
Registro n. 20 *Difesa-Marina, foglio n.* 290

(4597)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1966.

Accentramento del servizio restituzione prelievi sui prodotti agricoli esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, che attribuisce al Ministro per le finanze la facoltà di procedere, di concerto con quello per il tesoro, all'accentramento dall'articolo medesimo previsto;

Visto il decreto legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi;

Visto il decreto legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, concernente la instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto legge 30 luglio 1962, n. 955;

Visto il decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero caseari, delle carni bovine e del riso;

Atteso che gli articoli 7, 6 e 9, rispettivamente, dei summenzionati decreti-legge n. 955, n. 1181 e n. 1351, stabiliscono doversi osservare, ai fini dell'applicazione del regime dei prelievi all'importazione e della restituzione dei medesimi all'esportazione, le disposizioni contemplate dalla legge e dal regolamento doganale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1957, recante disposizioni in merito all'accentramento del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati;

Ritenuta la necessità di estendere tale accentramento anche al settore della restituzione dei prelievi, consentita in esecuzione dell'art. 4 del decreto legge 30 luglio 1962, n. 955, dell'art. 4 del decreto legge 11 settembre 1963, n. 1181, dell'art. 6 del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1351;

Decreta.

Art. 1.

Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione dei prelievi sui prodotti agricoli esportati è accentrato presso le Intendenze di finanza di:

Aosta: per la Valle d'Aosta;
Trento: per il Trentino-Alto Adige;
Venezia: per il Veneto;
Trieste: per il Friuli-Venezia Giulia;
Genova: per la Liguria;
Bologna: per l'Emilia-Romagna;
Firenze: per la Toscana;
Perugia: per l'Umbria;
Ancona: per le Marche;
Roma: per il Lazio;
L'Aquila: per gli Abruzzi e Molise;
Napoli: per la Campania;
Bari: per le Puglie e per la Lucania;
Catanzaro: per la Calabria;
Palermo: per la Sicilia;
Cagliari: per la Sardegna.

Art. 2.

L'accentramento di cui al precedente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1966

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1966
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 102

(4689)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei boschi Carrego nel comune di Sala Baganza (Parma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 ottobre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei boschi Carrega nel comune di Sala Baganza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sala Baganza (Parma);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del Consiglio comunale di Sala Baganza;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un vasto complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza panoramica per l'armonico comporsi di rilievi collinari e montuosi con fitti boschi di faggeti, castagneti e piante rare pregiate, denominato « Boschi Carrega », godibile dalle strade di Maitico, Talignano fino alla località detta « Capanna » per tutta la costa fino alla strada vicinale di Codogno;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sala Baganza (Parma) denominata « Boschi Carrega » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio della strada comunale di Talignano con quella comunale di Maiatico e lungo questa fino all'incrocio della vicinale Sgavetti. Di qui lungo una linea che toccando i poderi « La Costa » « Capanna » « Favale » incontra il rio Salvara e lungo questo fino a trovare il torrente Scodogna.

Infine seguendo quest'ultimo torrente sino alla linea che delimita il territorio comunale di Sala da quello di Collecchio fino all'incontro con rio della Grotta Inferiore e lungo questo arrivando all'incrocio con la comunale di Talignano, strada che dopo breve tratto si ricongiunge a quella di Maiatico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Sala Baganza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Parma

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore quindici e trenta, nel salone al primo piano della sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, Ufficio staccato di Parma, piazza Bodoni n. 6, a seguito di invito diramato dal presidente avv. Filippo Cocconi, delegato dal Ministero della pubblica istruzione, si è riunita la Commissione provinciale per la composizione degli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Parma, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento del 5 giugno 1940, n. 1357, per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1) proposta di vincolo comprendente i boschi di Carrega nel territorio del comune di Sala Baganza ai sensi della legge paesistica;

(*Omissis*).

L'esposizione fatta prima dall'arch. Moretti, poi dal dott. Sebestiano Ricci del Corpo forestale, sull'argomento, illustrandone l'importanza del vincolo e le bellezze boschive, ed elencandone le pianti rare esistenti nella località, riscuote il parere favorevole della Commissione che, dopo esame e discussione, approva a maggioranza la proposta di vincolo con cinque voti favorevoli e uno astenuto (il sindaco di Sala), con i seguenti limiti:

dall'incrocio della strada comunale di Talignano con quella comunale di Maiatico e lungo questa fino all'incrocio della vicinale Sgavetti. Di qui lungo una linea che toccando i poderi « La Costa », « Capanna » « Favale » incontra il rio Salvara e lungo questo fino a trovare il torrente Scodogna.

Infine seguendo quest'ultimo torrente sino alla linea che delimita il territorio comunale di Sala da quello di Collecchio fino all'incontro con rio della Grotta Inferiore e lungo questo arrivando all'incrocio con la comunale di Talignano, strada che dopo breve tratto si ricongiunge a quella di Maiatico.

(*Omissis*).

Parma, addì 24 ottobre 1963

Il presidente: dott. Filippo COCCONI

Il segretario: Giuseppe SOLEO

(4529)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per la carovana facchini « Tigrai » di Pescara e per la carovana facchini di Città Sant'Angelo (Pescara).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Carovana facchini « Tigrai » di Pescara: 20 giornate;

Carovana facchini di Città Sant'Angelo (Pescara): 20 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4578)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per le carovane sotto riportate è determinato come segue:

Carovana facchini « Massimo » di Pescara:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Carovana facchini di Civitaquana (Pescara):
periodo di occupazione media mensile: 18 giornate fino al 31 luglio 1965 data sotto la quale ha cessato la propria attività.

Carovana facchini di Cappelle sul Tavo (Pescara):
periodo di occupazione media mensile: 18 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4579)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Attribuzione del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari per la carovana di carico e scarico « Madonna della Cava » di Pietraperzia (Enna).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per la carovana di carico e scarico « Madonna della Cava » di Pietraperzia (Enna) è determinato in 18 giornate con effetto dal 1° ottobre 1963.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 6 maggio 1966.

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4580)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Attribuzione del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari per la carovana facchini « La Risorta ». di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per la Carovana facchini « La Risorta », di Padova, è determinato in 20 giornate, relativamente al periodo dal 2 maggio 1963 al 31 dicembre 1963.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4582)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Attribuzione del periodo medio di occupazione e del salario medio giornaliero ai fini degli assegni familiari per la Cooperativa trasporti bagagli esterni di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio per la Cooperativa trasporti bagagli esterni di Roma sono determinati come segue:

Autisti-facchini:
salario medio giornaliero: L. 800;
periodo medio mensile: 13 giornate.

Facchini:
salario medio giornaliero: L. 500;
periodo medio mensile: 13 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4581)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società Lanificio di Maratea S.p.A., con sede in Praia a Mare (Cosenza).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società Lanificio di Maratea S.p.A., con sede in Praia a Mare (Cosenza), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 688257 di protocollo, in data 24 febbraio 1965;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovùto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla S.p.A. Imprese turistiche del golfo di Policastro, con sede in Praia a Mare (Cosenza), ed alla S.p.A. Industriale S. Biagio, con sede in Maratea (Potenza);

Considerato che la Società Lanificio di Maratea S.p. A. risulta consociata alle Società suddette ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società Lanificio di Maratea S.p.A., con sede in Praia a Mare (Cosenza), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con la S.p.A. Imprese turistiche del golfo di Policastro, con sede in Praia a Mare (Cosenza), e con la S.p.A. Industriale S. Biagio, con sede in Maratea (Potenza).

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cosenza con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'infendente di finanza di Cosenza o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contradditorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 016640 Div. Gab. del 21 maggio 1966, con la quale la prefettura di Napoli comunica che è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Afragola il sig. Antonio Tuccillo, in sostituzione dell'avvocato Giovanni Tremante, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, l'avv. Giovanni Tremante, dimissionario, con il sig. Antonio Tuccillo, eletto sindaco del comune di Afragola;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Antonio Tuccillo è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Afragola, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione dell'avv. Giovanni Tremante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

(4712) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO PREFETTIZIO 14 maggio 1966.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli Enti ed Organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Salerno è composto come segue:

il prefetto, presidente.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Salerno;

l'ing. capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Salerno;

l'ufficiale sanitario di Salerno;

il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il dott. Paolo Napoli, medico condotto di Salerno;

l'ing. Domenico Capano, presidente dell'Ospedale civile di Cava dei Tirreni;

il dott. prof. Achille Napoli, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Salerno;

il dott. Michele Gambardella, primadio medico dell'Ospedale civile Umberto I di Nocera Inferiore;

il prof. dott. Nicola Toro, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Salerno;

il dott. Domenico Pagano, medico chirurgo, Nocera Inferiore;

il dott. Ignazio Rossi, medico chirurgo, Salerno;

il dott. Giuseppe Cipolletta, medico esperto in pediatria;

il dott. Francesco Pascarelli, esperto in materie amministrative;

il dott. ing. Gaetano Francese, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

il dott. ing. Matteo Guida, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

il dott. Ennio D'Aniello, rappresentante dell'Ordine dei medici;

il dott. Giovanni de Masellis, rappresentante dell'Ordine provinciale veterinari;

il dott. Carmelo D'Amato, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

la dott.ssa Francesca Guidotti, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;

il dott. Elia Alamiro, rappresentante dell'I.N.P.S.;

il dott. Biagio Pinto, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

il dott. Carmine Laudonia rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Gaetano Magliano, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Salerno, addì 14 maggio 1966

(4533) *Il prefetto*: TINO

DECRETO PREFETTIZIO 14 maggio 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio precedente decreto n. 27393 del 23 aprile 1965, concernente la costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° maggio 1965-30 aprile 1968;

Vista la nota in data 2 maggio 1966, n. 1520, con la quale il medico provinciale fa presente che l'I.N.A.M. ha designato quale componente del Consiglio medesimo, in sostituzione del dott. Raffaele Vallillo, trasferito in altra sede, il dott. Angelo Marra, attualmente dirigente sanitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Angelo Marra, dirigente sanitario dell'I.N.A.M. di questo capoluogo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità per il triennio maggio 1965-aprile 1968 in sostituzione del dott. Raffaele Vallillo.

Avellino, addì 14 maggio 1966

(4523) *Il prefetto*: CATALDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 maggio 1966:

De Martini Mario, notaio residente nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari.

Maniga Salvatore, notaio residente nel comune di Sorso, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari.

(4561)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile sito in contrada « Torre Penna »

Con decreto in data 22 febbraio 1966 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, dell'immobile distinto nel catasto edilizio urbano del comune di Brindisi con la particella *E* - categoria *E*/5 - del foglio n. 13 dell'estensione di mq. 1086.

(4557)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.314.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4626)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 694.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4627)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.970.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4630)

Autorizzazione al comune di Mezzoiuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Mezzoiuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4632)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di San Pietro a Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.953.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4466)

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Santa Elisabetta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.888.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4628)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.094.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1966, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.886.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4648)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.576.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4650)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.102.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 45.

(4651)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.941.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 45.

(4656)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Grue nel tratto compreso fra la frazione Palazzina (Regione Cherzano) in comune di Sarezzano e la confluenza col torrente Scrivia, Castelnuovo Scrivia, Viguzzolo e Sarezzano.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 gennaio 1966, n. 3463, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1966, al registro n. 8, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Grue nel tratto compreso fra la frazione Palazzina (Regione Cherzano) in comune di Sarezzano e la confluenza col torrente Scrivia nei comuni di Tortona, Castelnuovo Scrivia, Viguzzolo e Sarezzano, interessanti gli immobili compresi nel perimetro delimitato in scala 1:25.000.

(4585)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del « Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origini dei vini » sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » di taluni vini.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini:

Moscato naturale d'Asti;
Est! Est!! Est!!!; Montefiascone rosso;
Pitigliano rosso;
Trebbiano di Romagna,

ha espresso parere contrario al loro riconoscimento.

(4692)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra convenzionata di « Psichiatria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4759)

Vacanza delle cattedre di « Storia della filosofia » e di « Filosofia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino, sono vacanti le cattedre di « Storia della filosofia » e di « Filosofia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4760)

Vacanza della cattedra di « Chimica agraria » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Chimica agraria » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4761)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1966, registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 281, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 27 gennaio 1965 dalla prof.ssa Marini Giovanna avverso la decisione 1° agosto 1964 con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita in provincia di Catanzaro, aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro la mancata attribuzione, ai fini della graduatoria, del punteggio previsto dalla tabella « *B* », capo 2°, lettera « *r* » annessa all'O. M. del 26 febbraio 1964.

(4587)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Fiduciaria », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1966, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Fiduciaria », con sede in Bologna, composto dai signori:

De Giacomi Mario, presidente;
Pasi Luigia e Tarenghi Nunzio, membri.

(4505)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Pescatori e capibarca », con sede in Alghero (Sassari) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1966, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa « Pescatori e capibarca », con sede in Alghero (Sassari), costituita in data 7 giugno 1944 per atto del notaio dott. Arnaldo Manca, ed è stato nominato un commissario governativo, per un periodo di sei mesi, nella persona del dott. Arrigo Montevecchi.

(4506)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Vittime civili di guerra », con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1966, i poteri conferiti al rag. Salvatore Giaquinta, commissario governativo della Società cooperativa « Vittime civili di guerra », con sede in Ravenna sono stati prorogati dal 29 aprile al 29 luglio 1966.

(4507)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 marzo 1966 « Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), e nomina del commissario liquidatore », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1966, in luogo di: « ... dott. Aldo Briga ... » leggasi: « ... p. i. Aldo Brigo ... ».

(4556)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 7 febbraio 1966 al 20 febbraio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	2.173	3.344	739	2.173	4.491	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	46.033
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	22.263
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	24.783
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	27.807
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	29.319
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	30.831
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	37.383
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	51.495
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	18.513
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	21.033
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	24.057
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	25.569
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	27.081

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	33.633
	35	7. superiore al 43 %	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	47.745
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	817
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	14.171
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	28.295
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	48.101
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	46.033
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	18.513 (*f*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	21.033 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	24.057 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	25.569 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	27.081 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	33.633 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	47.745 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	14.171 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	31.420
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	51.226
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	67.907 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03 (segue)		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabzigèr) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	18.776 (*h*)	zero	18.776 (*h*)	18.776
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	18.776
	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	15.660	zero	5.561	9.112 (*c*)	30.980
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	22.655
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (*c*)	14.931
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.986

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.885	3.644	5.943	9.851 (*c*)	31.790
17.02-	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) . . .	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2457)

AVVERTENZA

Nelle tabelle dei prelievi applicabili dal 27 dicembre 1965 al 9 gennaio 1966, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 16 aprile 1966, per i prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del Regolamento comunitario n. 13/64 settore latte e prodotti lattiero-caseari), le aliquote dei prelievi sotto indicati devono leggersi come segue:

A) Periodo dal 27 dicembre 1965 al 6 gennaio 1966 per le provenienze « Paesi terzi »:

pag. 1867, voce 04.03 stat. 02 (burro fuso, ghee) leggere « 53.251 (g) » anzichè « 53.251 »;
pag. 1867, voce 04.03 stat. 05 (burro, altro, il cui pH. nella fase acquosa è inferiore ecc.) leggere « 44.376 (g) » anzichè « 44.376 »;
pag. 1867, voce 04.03 stat. 08 (burro, altro, non nominato) leggere « 42.289 (g) » anzichè « 42.289 »;
pag. 1867, voce 04.04 stat. 27 (formaggi e latticini, formaggi di Glaris alle erbe ecc.) leggere « 12% sul valore » anzichè « 12% »;
pag. 1867, voce 04.04 stat. 54 (formaggi e latticini, formaggio di tipo Cheddar ecc.) leggere « 23 % sul valore » anzichè « 23 % »;
pag. 1868, voce 04.04 stat. 70 (formaggi e latticini, altri ecc., Saint-Paulin, ecc.) leggere « 15.481 » anzichè « 5.481 »;
pag. 1868, voce 04.04 stat. 01, 33 e 74 (formaggi e latticini, altri ecc., Camembert, ecc.) leggere « 16.986 » anzichè « 6.986 »;
pag. 1868, voce 04.04 stat. 17, 20, 23 e 36 (formaggi e latticini, altri ecc., latticini ed altri) leggere « 16.986 » anzichè « 6.986 »;
pag. 1868, voce 04.04 stat. 13 e 16 (formaggi e latticini, formaggi fusi) leggere « 30.503 » anzichè « 0.503 »;
pag. 1868, voce 17.02-A, stat. 04 (lattosio ecc.) leggere « 13.042 » anzichè « 3.042 ».

B) Per il periodo dal 7 al 9 gennaio 1966 per provenienze « Lussemburgo »:

pag. 1871, voce 04.04 stat. 13 e 16 (formaggi e latticini, formaggi fusi) leggere « 5.943 » anzichè « 5.953 ».

(4750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 3 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,32	624,34	624,29	624,31	624,35	624,33	624,30	624,30	624,33	624,35
$ Can.	579,45	579,45	579,50	579,45	579,35	579,50	579,50	579,50	579,50	579,50
Fr. Sv.	144,67	144,67	144,685	144,67	144,65	144,69	144,67	144,70	144,69	144,67
Kr. D.	90,24	90,22	90,25	90,22	90,30	90,23	90,22	90,25	90,23	90,22
Kr. N.	87,26	87,27	87,25	87,215	87,25	87,23	87,2125	87,25	87,23	87,22
Kr. Sv.	121,10	121,12	121,10	121,075	121 —	121,12	121,065	121,10	121,12	121,10
Fol.	172,07	172,26	172,25	172,26	172,10	172,11	172,255	172,10	172,11	172,10
Fr. B.	12,548	12,545	12,545	12,54	12,54	12,55	12,5435	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,40	127,41	127,425	127,385	127,37	127,40	127,39	127,40	127,40	127,40
Lst.	1742,86	1742,10	1741,90	1742,10	1742 —	1742,55	1742,15	1742,50	1742,55	1742,25
Dm. occ.	155,58	155,60	155,63	155,61	155,55	155,71	155,5875	155,70	155,53	155,60
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,17	24,15	24,17	24,1705	24,17	24,15	24,17
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,7475	21,78	21,74	21,728	21,76	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42	10,42	10,42	10,413	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 3 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	108,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,305
1 Dollaro canadese	579,475
1 Franco svizzero	144,67
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,214
1 Corona svedese	121,07
1 Fiorino olandese	172,257
1 Franco belga	12,542
1 Franco francese	127,387
1 Lira sterlina	1742,125
1 Marco germanico	155,599
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,738
1 Peseta Sp.	10,416

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 20 aprile 1965 dal sig. Bassan Michele, avverso la determinazione ministeriale n. 0098/2069/Bp del 23 gennaio 1965 concernente la revisione della sua posizione economica.

(4586)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 1966/R/Gab., con cui al sig. Zoderer Guglielmo, nato a Merano il 20 settembre 1893 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Zoderi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 febbraio 1966 dal predetto in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 2722/Gab. del 4 maggio 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, numero 1966/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Zoderi Guglielmo, nato a Merano il 20 settembre 1893 e residente a Merano, viene ripristinato nella forma tedesca di Zoderer.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 maggio 1966

(4590) *Il Vice Commissario del Governo*: MASCI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Revoca del concorso per titoli e per esami a cinque posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965 che approva alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Considerato che le nuove disposizioni prevedono un ampliamento delle tabelle organiche e che all'art. 5 del citato decreto si prevede che « i posti che si renderanno comunque disponibili entro un anno dalla data del presente decreto nelle qualifiche iniziali delle varie carriere potranno essere conferiti, nel limite dei 2/3 di essi, mediante concorsi per titoli e per esame speciale da espletare tra il personale che trovasi, alla predetta data, da oltre un anno in servizio presso l'Istituto con costanza di rapporto d'impiego e sia in possesso del titolo di studio, nonchè dei requisiti, eccetto quello del limite di età, stabiliti dal Regolamento per il personale per accedere alla carriera cui appartengono i posti da conferire ed altresì abbia esercitato per eguale periodo funzioni parificabili o in ogni caso non inferiori a quelle proprie della carriera medesima »;

Ritenuto che presentemente l'ordinamento giuridico riguardante l'assunzione del personale nelle qualifiche iniziali delle varie carriere (sia pure e a maggior ragione per un periodo transitorio) prevede la possibilità, entro un anno dalla data del menzionato decreto, di espletare i concorsi ripartendo i posti disponibili tra il personale già in servizio (concorsi riservati) ed i candidati esterni (concorsi pubblici) e che l'eventuale espletamento dei concorsi già banditi renderebbe quasi completamente inattuabile il menzionato art. 5, il quale prevede un termine massimo di un anno dalla data del decreto citato per il bando dei concorsi, come sopra spiegato, in parte riservati, e che sussistono quindi motivi di pubblico interesse attinenti all'attuazione di tale nuova e sopravvenuta normativa.

Considerato che a tutt'oggi l'espletamento del concorso pubblico per titoli e per esami a cinque posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 13 agosto 1965, non ha ancora avuto inizio;

Vista la deliberazione adottata al riguardo dal Comitato esecutivo dell'I.C.E., nella riunione del 3 dicembre 1965;

Determina

Per effetto delle modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965 (che tra l'altro prevedono un ampliamento delle tabelle organiche della carriera direttiva-ispettiva), è revocato il concorso per titoli e per esami a cinque posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 13 agosto 1965.

L'Istituto nazionale per il commercio estero si riserva di bandire al più presto « ex novo » un concorso pubblico, in relazione alle modifiche apportate con il decreto interministeriale 14 ottobre 1965 al regolamento per il personale.

Roma, addì 4 dicembre 1965

Il presidente: DONATI

(2273)

Concorso per titoli e per esami a sessantuno posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965 che approva alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Vista la deliberazione presa dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 3 dicembre 1965;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E.;

Determina

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli e per esami a sessantuno posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo-ispettivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso, in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in Scienze agrarie;
diploma di laurea in Scienze forestali;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo d'età

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, il possesso del limite di età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero (Divisione personale), via Liszt, 21 - Roma (EUR), a mezzo posta, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente Determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Università od Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) le lingue estere nelle quali intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa, a scelta dei candidati tra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito la buona conoscenza di una lingua estera e/o il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi, nonchè titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli di studio o diversi ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso, impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto, pubblicazioni su argomenti di interesse economico-commerciale). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà pervenire, a mezzo posta, all'Istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro postale di arrivo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il personale dell'I.C.E., può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di 15 giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di Istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

nozioni di frutticoltura di agrumicoltura e di orticoltura, con speciale riguardo alle produzioni destinate all'esportazione (località specie e varietà più indicate — impianti e cure colturali — epoca e sistemi di raccolta); pratiche ed accorgimenti tecnici più consigliabili per l'ottenimento di produzioni che siano in possesso di caratteristiche commerciali pregevoli.

La prova orale verterà oltre che sugli argomenti oggetto della prova scritta anche sui seguenti argomenti:

nozioni sui principali parassiti vegetali ed animali delle colture orticole, frutticole e dei rispettivi prodotti sui mezzi per combattere i parassiti stessi, con speciale riguardo alla disinfestazione dei prodotti da esportazione;

nozioni elementari sulla conservazione in frigo e sui trasporti in vagoni ordinari e frigoriferi dei prodotti ortofrutticoli;

nozioni sui centri di rispedizione;

nozioni sulle centrali ortofrutticole;

principali mercati di sbocco dei prodotti ortofrutticoli;

disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione (regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 e legge 9 novembre 1950, n. 894);

norme speciali tecniche per l'esportazione di arance, limoni, mandarini, cavolfiori, patate, pesche, pomidoro, susine, uva da tavola, albicocche, mele, loti, insalate, mandorle, castagne, pere, cipolle destinate in U.S.A.;

disciplina sull'esportazione del riso (regio decreto-legge 8 gennaio 1928 n. 486) e disposizioni successive e complementari;

disciplina sull'esportazione del vino (regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443) e disposizioni successive e complementari;

concetto di reato, delitto, contravvenzione, verbale di accertamento, pubblico ufficiale, nozioni elementari sull'ordinamento giudiziario.

I candidati che avranno chiesto di sostenere esami facoltativi di lingue estere, saranno sottoposti ad una prova scritta per ciascuna lingua, consistente nella traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'aiuto del vocabolario, di un brano di carattere economico tecnico, e ad una prova orale, consistente questa in una breve conversazione nella lingua stessa e nella lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani di pubblicazioni straniere di carattere economico o scientifico-agrario.

Per lo svolgimento della prova scritta tecnica, saranno concesse otto ore di tempo, 4 ore per ogni prova scritta facoltativa di lingua straniera.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova tecnica scritta.

Alla prova orale di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno la votazione di 7/10 in ciascuna di esse.

Gli esami orali, sia per la prova obbligatoria sia per le prove facoltative, si intendono superati se in ciascuna di esse si sarà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza - preferenza - elevazione dei limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'Ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove, stabilirà la ripartizione tra prova scritta, prova orale e prove facoltative di lingue scritte ed orali ed i titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente Determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea, tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma di laurea e contenente l'indicazione che esso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi

dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6/*n*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 400 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice ispettori in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di vice ispettore della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice ispettore della carriera direttiva-ispettiva.

Roma, addì 4 dicembre 1965

Il presidente: DONATI

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Istituto Nazionale per il Commercio Estero - Divisione Personale - Via Liszt, 21 — ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a sessantuno posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo-ispettivo di codesto Istituto.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . ;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto dichiara di voler sostenere la prova facoltativa in lingua estera in . . . . ed in . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . . . addì . . . .

Firma . . . .

Residente a . . . .
(Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)

Visto: per l'autentica della firma del
Sig. . . . .

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(2274)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentuno posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 17, del 28 aprile 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 gennaio 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(4617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3533 del 15 novembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico e di ostetrica condotti vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Rovigo, dell'Ordine dei medici della provincia di Rovigo e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Menegazzo dott. Felice, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Scandura dott. Salvatore, ispettore generale medico del Ministero della sanità, titolare dell'Ufficio di Ferrara;

Longo dott. Pietro, direttore di sezione della prefettura di Rovigo;

Belloni prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Lendinara;

Ferro prof. Agostino, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Rovigo;

Curtarello dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Rovigo.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 16 maggio 1966

Il medico provinciale: RUBERTO

(4538)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 115/14 in data 26 febbraio 1964, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decrto n. 732/14 in data 27 novembre 1965, relativo ai candidati ammessi al predetto concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 787/14 del 29 dicembre 1965 nonchè la graduatoria di merito dalla Commissione medesima formulata;

Visto il regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al sopracitato regolamento sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965 che approva i programmi particolareggiati delle prove di esame nei concorsi a posti di veterinario condotto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente l'istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, come appresso:

1	Comodo Narciso	punti 71,099	su 120
2.	Ranieri Francesco	» 65,528	»
3	Castellani Angelo	» 65,072	»
4	Mariottini Vincenzo	» 63,991	»
5	Agostinelli Giuseppe	» 62,237	»
6.	Trona Umberto	» 62,185	»
7.	Zampetti Umberto	» 60,573	»
8.	Ricca Mario	» 59,160	»
9.	Innocenzi Dante	» 59,055	»
10.	Chiacchiarini Pasquale	» 58,611	»
11	Trombettoni Fausto	» 58,600	»
12	Perica Adalberto	» 55 —	»
13.	Zampetti Giorgio	» 54,500	»
14	Tacconi Rio	» 54 —	»
15	Bianchi Giuseppe	» 53,266	»
16.	Zinci Antonio	» 51 —	»
17	Marconcini Alberto	» 50,500	»
18	Tinti Alvaro	» 50 —	»
19.	Carlotti Pio	» 48,046	»
20.	Monti Tarcisio	» 45 —	»
21.	Monacelli Vincenzo	» 43,761	»
22.	Montanari Mario	» 42,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 16 maggio 1966

Il veterinario provinciale: COPPINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG/326 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1963;

Esaminate le domande prodotte dagli interessati in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;

Visto il regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente l'istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Comodo Narciso: condotta comunale di Torgiano;

Ranieri Francesco: condotta consorziale Fossato di Vico - Sigillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 16 maggio 1966

Il veterinario provinciale: COPPINI

(4445)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 13 maggio 1966, n. **11.**

Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernente « Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 14 *maggio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di spesa previsti agli articoli 8 e 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 sono modificati come segue:

1) quello previsto all'art. 8 è elevato a L. 240 milioni;

2) quelli previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a L. 240 milioni e a L. 200 milioni;

3) quello previsto alla lettera *d*) dello stesso art. 9 per le finalità di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 della legge predetta è elevato a L. 200 milioni.

Art. 2.

Alla copertura della spesa annua di L. 250 milioni prevista dalla presente legge si fa fronte:

per l'esercizio in corso mediante prelevamento della somma di L. 35 milioni dal cap. 543 e per la restante somma dal capitolo 78 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1966;

per gli esercizi futuri utilizzando le maggiori disponibilità di bilancio risultanti dall'incremento dell'imposta generale sulla entrata.

Il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1966

CONIGLIO

NAPOLI

LEGGE 13 maggio 1966, n. **12.**

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 14 *maggio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « A ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « B ».

Art. 3.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per le finalità di cui ai capitoli indicati nella annessa tabella « C », sono differiti agli esercizi indicati nella tabella stessa.

Art. 4.

Lo stanziamento del capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, risultante in L. 3.539.680.000, è destinato: quanto a L. 3.014.680.000 alla copertura della spesa derivante dalla legge regionale 29 gennaio 1966, n. 1, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale e successive norme integrative, quanto a L. 125.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente il marchio di qualità e la propaganda dei prodotti siciliani e quanto a L. 400.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente la concessione di contributi per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani in Sicilia.

Art. 5.

Alla copertura della spesa di L. 300.000.000 autorizzata dalla legge regionale 13 maggio 1966, n. 11, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione, e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo n. 543 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, fermo restando per gli esercizi successivi quanto disposto dall'art. 2 della citata legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1966

CONIGLIO

TABELLA « A »

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

Entrate extra tributarie

Cap. n. 168-*bis* - (di nuova istituzione) « versamenti per ritenuta di imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia operata sulle competenze corrisposte a membri dell'A.R.S. ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 » . . . . L. 26.325.900

b) *in diminuzione*:

Entrate tributarie

Cap. n. 19 - « Entrate riservate all'erario regionale ai sensi dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, ecc. » . . . . L. 3.000.000.000

Entrate extra tributarie

Cap. n. 68 - « Diritto dovuto per il rilascio di urgenza dei certificati, ecc. » . . . . . L. 3.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 3.003.000.000

Diminuzione netta dell'entrata . . . L. 2.976.674.100

TABELLA « B »

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

SPESE CORRENTI

Assessorato regionale delle finanze

Cap. n. 276-*bis* (di nuova istituzione) « Somma da liquidare ai Comuni di residenza di ciascun membro dell'Assemblea regionale siciliana per ritenute di imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia (art. 5, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44) » . . . . L. 26.325.900

Assessorato regionale della pubblica istruzione

Cap. n. 438 « Onere a carico della Regione per i posti di professore di ruolo, di aiuti ed assistenti nelle Università degli studi della Sicilia, ecc. » . . . . L. 5.520.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

Presidenza della Regione

Cap. n. 537-*bis* (di nuova istituzione) « Interessi sui mutui concessi dagli Istituti di credito di cui all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, destinati alla costruzione distabili sociali ed all'acquisto di appartamenti, a termini della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8 (Spesa ripartita) L. 255.300.000

Cap. n. 540-*bis* (di nuova istituzione « Concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 2,25% per operazioni di credito industriale e minerario assistite da garanzia sussidiaria della Regione a termini dell'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1965, n. 40 (art. 2 della legge regionale citata) (Spesa ripartita) » L. 200.000.000

Cap. n. 543 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative » . . . . L. 254.800.000

Assessorato regionale dell'industria e del commercio

Cap. n. 656 (integrata la denominazione) « Contributi costanti a favore di Enti pubblici o di Società private per le finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51, all'art. 23 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 8 e all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1965, n. 39 (Spesa ripartita) » . . L. 300.000.000

Cap. n. 660-*bis* (di nuova istituzione) « Somma da versare all'Ente minerario siciliano ad integrazione del fondo di dotazione di cui all'art. 6 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, per salari eccezionalmente erogati e per i servizi di trasporto e per il servizio viveri di miniera, salva l'eventuale rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti (art. 2, primo comma, della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37 e art. 1 della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 38) (Spesa ripartita) » . . . . L. 200.000.000

Totale degli aumenti . . . . . L. 1.241.945.900

b) *in diminuzione*:

SPESE CORRENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 85 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » . . . . L. 242.320.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

Presidenza della Regione

Cap. n. 539 « Concorso nel pagamento degli interessi per la durata effettiva dei prestiti contratti dagli ospedali, ecc.» . . . . L. 300.000.000

Cap. n. 542 « Fondo destinato per l'ammortamento di quota parte dei mutui contratti o da contrarre dai Comuni, ecc. » . . . . L. 525.000.000

Cap. n. 543 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative » . . . . L. 755.300.000

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Cap. n. 565 « Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti a termini dell'articolo 1, lettera *b*), della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, ecc. » . . . . L. 180.000.000

Assessorato regionale dell'industria e del commercio

Cap. n. 662 « Concorso della Regione all'onere degli interessi dipendenti dalle scoperture del fondo di rotazione istituito con la legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, ecc. » . . L. 200.000.000

Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti

Cap. n. 718 « Contributo annuo da concedere ai Comuni a termini dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, ecc. » . . . L. 2.016.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 4.218.620.000

Diminuzione netta della spesa . . . L. 2.976.674.100

TABELLA « C »

Stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, *in dipendenza di speciali disposizioni legislative, differiti agli esercizi futuri.*

Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	STANZIAMENTI	Esercizio al quale è differita la spesa
	Presidenza della Regione	
539	300.000.000	1996
542	350.000.000	1989
	175.000.000	1991
	Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste	
565	45.000.000	1987
	45.000.000	1988
	45.000.000	1989
	45.000.000	1990
	Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti	
718	2.016.000.000	1969

Visto, *il Presidente*
CONIGLIO

(4460)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.